

sentenza
8 novembre 2007
n. 6201

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 2[^]

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034

sul ricorso n. 2151 del 2007 proposto da

PETTRONE Alberto e ZINGARELLI Lucia

rappresentati e difesi dall'avv. Leopoldo D'Agostino, presso il cui studio hanno eletto domicilio in Sesto S. Giovanni, viale Gramsci 135

contro

COMUNE di GUANZATE

in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Anania, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Brera 16

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, dell'ordinanza 31 luglio 2007 n. 59 del responsabile dello sportello unico per l'edilizia, recante ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi in area agricola interessata da abusi edilizi.

Visto il ricorso, notificato il 25/29 settembre e depositato il 19 ottobre 2007;

Vista la memoria di costituzione e difesa del Comune;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2007, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, i difensori delle parti;

Sentite le parti sul punto e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata;

Considerato che le opere abusive descritte nell'impugnata ingiunzione di ripristino, realizzate su area di mq 3.850 sita in zona E1 agricola, sono le seguenti:

- deposito di cumuli di terra per mc 2.000 circa su una superficie di mq 1.100;

- riporto di terra per mc 800 sulla restante superficie e successivo livellamento, con conseguente modifica della quota originaria del terreno;

- manufatto in lamiera con copertura a capanna ad uso ricovero attrezzatura varia;

- accatastamento di materiale edile in prossimità del manufatto in lamiera;

Considerato che a sostegno del ricorso i ricorrenti si limitano a dedurre:

a) che il manufatto in lamiera e il materiale accatastato sono opere "di gran lunga di portata inferiore ... a quelle autorizzate e concesse con il certificato di destinazione urbanistica";

b) che il riporto e il deposito di terra sono utili e indispensabili all'uso del terreno secondo la sua destinazione, stante "la preesistente asperità del terreno, coperto di sassi e ... incoltivabile";

Considerato che si tratta di motivi giuridicamente inconsistenti, in quanto:

a) il certificato urbanistico individua gli interventi astrattamente compatibili

Sezione 2[^]

n.
reg. sent.

n. 2151/07
reg. ric.

con la destinazione del terreno, ma non autorizza di per sé l'esecuzione di opere che richiedano apposito titolo edilizio (permesso di costruire, d.i.a.), che non risulta sia stato ottenuto (permesso) o che si sia formato (in seguito a d.i.a.);

b) non vi è prova alcuna che il riporto di terra e l'alterazione della quota del terreno siano preordinati all'uso agricolo del terreno, non constando per giunta, in capo ai ricorrenti, la qualità di imprenditore agricolo, che, a norma degli articoli 59~62 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 11 (legge per il governo del territorio), costituisce presupposto soggettivo indispensabile per l'esecuzione di interventi edilizi in zona agricola;

Ritenuto per le ragioni esposte di respingere il ricorso, in quanto privo di fondamento;

Ravvisati motivi sufficienti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di causa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2007, con l'intervento dei magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmin	Spadavecchia	consigliere, estensore
Alessio	Liberati	referendario
L'estensore		Il presidente